



IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO l'art. 14 della Legge 7 agosto 2015, n. 124;
- VISTA la Direttiva n. 3/2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri "Indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n.124 e linee guida contenenti regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti";
- VISTA la Legge 22 maggio 2017, n. 81 "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato", come integrata dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- VISTA la Legge 8 marzo 2000, n. 53 "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi della città";
- VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e ss.mm.ii.;
- VISTI i CC.CC.NN.LL. relativi al personale del comparto Università, oggi comparto Istruzione e Ricerca, nel tempo vigenti;
- VISTO il C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca, triennio 2016 - 2018;
- VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020 "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19";
- VISTO il Decreto legge del 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- VISTA la Circolare del Ministero della Salute del 24 febbraio 2020 "COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti";
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- VISTA la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 1/2020 del 25 febbraio 2020 "Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 6 del 2020";
- VISTA la Nota del Ministro dell'Università e della Ricerca del 26 febbraio 2020;
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'1 marzo 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19";
- VISTA la Circolare n. 1/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione del 4 marzo 2020, "Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa";
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale;
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- CONSIDERATA l'attuale delicata situazione emergenziale sanitaria e la volontà dell'Ateneo di tutelare il personale con particolari esigenze di carattere sanitario, familiare e/o logistico, nonché di predisporre misure utili a contenere il rischio di contagio;

DETERMINA



L'introduzione del Piano Straordinario "Lavoro agile emergenziale ed altre misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" **dal 10 marzo 2020 sino al 3 aprile 2020**, salvo diversi provvedimenti emanati dalle Autorità competenti.

Fatta salva la necessità dell'Ateneo di garantire i servizi essenziali per come individuati dai responsabili delle strutture con il Direttore generale, il personale in servizio potrà svolgere la **prestazione lavorativa in modalità agile** dal proprio domicilio, ferma restando l'esigenza di garantire la funzionalità dei servizi.

Compatibilmente con le caratteristiche e la natura dell'attività lavorativa prestata, i dipendenti che rientrano, nell'ordine, nelle categorie sotto elencate potranno presentare richiesta (utilizzando l'apposito modulo che sarà reso disponibile sul portale d'Ateneo) al Responsabile della Struttura, il quale, verificata la sussistenza dei presupposti, concederà la necessaria autorizzazione:

- dipendenti con riconoscimento dell'handicap in situazione di gravità ai sensi della legge n. 104/1992, art. 3, comma 3;
- dipendenti con patologie gravi certificate o in possesso di verbale ai sensi della legge n. 104/1992, art. 3, comma 1;
- dipendenti muniti di certificazione medica attestante la patologia, che soffrono di patologie complesse, quali in particolare quelle asmatiche e cardiovascolari, immunodepressione e in terapia oncologica ovvero altre patologie complesse per le quali il medico prescrive un particolare regime di misure sanitarie precauzionali;
- dipendenti in stato di gravidanza;
- dipendenti che assistono familiari in situazioni di handicap grave ai sensi della legge n. 104/1992, art. 3, commi 1 e 3;
- dipendenti con figli minori di 15 anni da accudire per il periodo in relazione al quale è disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado;
- dipendenti che risiedono a più di 30 Km di distanza dalla sede di lavoro.

Nel caso in cui nella medesima struttura vi siano più richiedenti che rientrino nelle categorie sopra indicate, il responsabile dovrà prevedere una efficace turnazione che assicuri la funzionalità della struttura.

Viene fatta, comunque, salva la possibilità per i Responsabili di struttura (aree dirigenziali, dipartimenti, centri di ricerca, centri di servizio, ...), in funzione delle peculiarità che contraddistinguono le singole strutture (e che devono essere espressamente indicate), di autorizzare, in subordine, lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche ad altre categorie di soggetti, al fine principale di garantire la continuità e l'efficienza dell'attività degli uffici e per meglio rispettare le indicazioni e le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

I responsabili delle strutture avranno cura di comunicare al Direttore generale le autorizzazioni a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile concesse al personale assegnato alle rispettive strutture, nonché le altre misure adottate in relazione all'emergenza epidemiologica.

In ogni caso, condizione imprescindibile per accedere al piano per il lavoro agile è il possesso di propri strumenti informatici, quali il computer, il telefono e la connessione internet per svolgere la prestazione lavorativa, che, si ribadisce, deve risultare compatibile, per caratteristiche e natura, con lo svolgimento del lavoro in modalità agile.

Il dipendente deve concordare gli obiettivi e il contenuto dell'attività lavorativa, il programma di lavoro giornaliero, la verifica dei risultati e le fasce di reperibilità con il proprio responsabile di riferimento in accordo con il responsabile di struttura. Al termine del periodo di lavoro agile, il responsabile di struttura dovrà validare il calendario delle attività svolte e la rendicontazione dei relativi risultati.



Nel caso in cui nella medesima struttura siano presenti più richiedenti, il responsabile dovrà prevedere una efficace turnazione, che assicuri la funzionalità della stessa.

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, in attuazione della raccomandazione rivolta ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie (art. 2, lett. s, del D.P.C.M. 8.3.2020), il personale per giustificare l'assenza dal servizio potrà:

- chiedere, entro il 31 marzo 2020, di fruire di giornate di riposo compensativo in relazione alle ore di *plus orario* maturate nel corso dell'anno 2019;
- chiedere di fruire di giornate di riposo compensativo in relazione alle ore di *lavoro straordinario* svolte negli anni 2019 e 2020;
- chiedere di fruire delle *ferie residue* relative agli anni 2018 e 2019;
- nei casi in cui non sia possibile avvalersi degli istituti sopra indicati (per mancanza di plus di orario, di ore di lavoro straordinario e di ferie residue), chiedere di fruire di giornate di riposo in misura corrispondente a 36 ore, che dovranno essere recuperate con attività lavorativa da svolgere in seguito, in ogni caso nel corso dell'anno 2020, previo accordo con i rispettivi responsabili, non appena sarà possibile ripristinare le modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa.

Ai sensi dell'art. 19 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero. Il personale che si trovi nella condizione descritta dovrà produrre idonea certificazione medica e non potrà presentarsi in Ateneo fino al termine dei quattordici giorni previsti dalle disposizioni ministeriali.

Fuori dei casi previsti dal comma 1 dell'art. 19 sopra richiamato i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemico da COVID-19 (ad esempio, chiusura delle strutture per contenimento del contagio) adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'Amministrazione non corrisponderà i buoni pasto.

Il presente Piano ha carattere di eccezionalità e urgenza ed è emanato esclusivamente per far fronte all'emergenza sanitaria in corso, in coerenza con i provvedimenti cautelativi emanati dalle competenti Autorità. I provvedimenti adottati si intendono validi ed efficaci fino a contraria disposizione.

Il Direttore generale
(prof. Giovanni La Via)